



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale della difesa,
della protezione della popolazione e dello sport DDPS

Ufficio federale della protezione della popolazione UFPP
Politica di protezione della popolazione

Linee guida per la pianificazione di evacuazioni su vasta scala nei cantoni

Stato: 20.06.2017

Sommario

1	Introduzione.....	1
1.1	Contesto	1
1.2	Scopo del presente documento	1
1.3	Delimitazione.....	2
1.4	Basi giuridiche e concettuali	2
1.5	Situazione dei pericoli e dei rischi	3
1.6	Sommario dei settori di pianificazione	3
2	Settori di pianificazione	4
2.1	Informazione e comunicazione.....	4
2.2	Zona d'evacuazione (gestione del traffico, ordine e sicurezza, persone che rimangono nella zona d'evacuazione)	8
2.3	Trasporti.....	12
2.4	Accoglienza e assistenza	15
2.5	Istituzioni particolari.....	19
2.6	Infrastrutture critiche	22

Appendici

A1 Basi legali

A2 Basi concettuali

1 Introduzione

1.1 Contesto

Nell'ambito di IDA NOMEX, negli ultimi anni sono state elaborate le basi concettuali per gestire un incidente in una centrale nucleare in Svizzera. Vi rientra in particolare l'«evacuazione su vasta scala». S'intende il trasferimento organizzato di un gran numero di persone in una zona sicura. Si distingue tra evacuazioni «preventive» e «successive». L'evacuazione preventiva si effettua prima che l'evento si verifichi (per es. prima di una fuga di radioattività o di una possibile rottura di una diga). Nel caso di un'evacuazione successiva, la popolazione viene evacuata solo dopo l'evento (per es. dopo un terremoto o un attentato terroristico).

I principali documenti di base in materia di evacuazione su larga scala a livello federale sono i seguenti:

- «Concetto di protezione d'emergenza in caso di incidente in una centrale nucleare in Svizzera» Lit. [4]
- «Evacuazione su vasta scala in caso di incidente in una centrale nucleare» Lit. [3]

La preparazione di un'evacuazione su vasta scala è un compito congiunto di Confederazione e cantoni. Entrambi i livelli sono infatti chiamati a dare il proprio contributo.

L'Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP) assiste, nella misura del possibile, i cantoni nei settori che lo concernono ed assume in particolare un ruolo di coordinamento nella pianificazione delle evacuazioni.

1.2 Scopo del presente documento

In questo contesto, le presenti linee guida si rivolgono esplicitamente ai cantoni. Fungono per così dire da lista di controllo per individuare i punti che sono rilevanti per le pianificazioni preventive e d'intervento volte a un'evacuazione su vasta scala. Dovrebbero essere utilizzate indistintamente per qualsiasi pericolo potenziale. Sono state concepite secondo un principio modulare per consentire ai cantoni di ricavare, di volta in volta, gli aspetti che sono per loro rilevanti. Permettono ai cantoni di sviluppare, secondo le loro esigenze, i propri concetti, i documenti d'intervento e le liste di controllo e del materiale. I documenti così realizzati dovranno poi essere periodicamente rivisti sulla base degli insegnamenti tratti da corsi ed esercitazioni nonché valutati e adeguati al contesto attuale dei pericoli.

1.3 Delimitazione

I seguenti settori non sono oggetto delle presenti linee guida:

- Le **evacuazioni su piccola scala** (di singoli edifici fino a piccoli villaggi) vengono eseguite autonomamente dalle organizzazioni partner della protezione della popolazione senza un coordinamento da parte del cantone.
- Le **evacuazioni d'emergenza, svolte d'urgenza**, non sono pianificate e non sono quindi oggetto delle presenti linee guida.
- I **compiti e i mezzi generali per la valutazione della situazione** sono previsti anche per altre situazioni particolari.
- Le **basi sugli scenari di pericolo rilevanti** (entità e potenziali danni) vengono elaborate nell'ambito delle analisi cantonali dei pericoli e di documenti nazionali, ad esempio relativi a un incidente nucleare. Le infrastrutture critiche vengono individuate nell'ambito dei progetti cantonali PIC (protezione delle infrastrutture critiche). Le infrastrutture critiche nazionali sono definite dall'Ufficio federale della protezione civile (UFPP).
- Gli **interventi** (per es. lotta contro le inondazioni, interventi aziendali prestati dal gestore di un impianto) fanno guadagnare tempo per svolgere l'evacuazione o ne ritardano il momento e si svolgono parallelamente, ma indipendente dall'evacuazione. I risultati degli interventi confluiscono nel coordinamento dell'evacuazione tramite la valutazione della situazione.
- Il **salvataggio** di persone (durante o dopo un evento) si svolge come durante gli eventi minori e può quindi essere escluso dalla pianificazione dell'evacuazione.
- Le **strategie di gestione degli eventi** e i **compiti a medio e lungo termine** dopo un evento (per es. decontaminazione, trasferimento o reinsediamento della popolazione evacuata) non concernono l'evacuazione immediata.
- Considerato che si tratta esplicitamente di una guida d'attuazione destinata ai cantoni, il presente documento si limita ad illustrare i **compiti dei cantoni** inerenti alla pianificazione delle evacuazioni.

1.4 Basi giuridiche e concettuali

Le basi giuridiche e concettuali per l'elaborazione di concetti d'evacuazione cantonali sono elencate nelle appendici A1 e A2.

1.5 Situazione dei pericoli e dei rischi

Per la maggior parte dei possibili scenari, l'elaborazione della pianificazione cantonale delle evacuazioni si basa fundamentalmente sulla relativa analisi cantonale dei pericoli¹. Quest'analisi evidenzia quali scenari di pericolo sono importanti per il cantone. Si può quindi dedurre per quali pericoli è necessaria una pianificazione di evacuazione su vasta scala. Anche i pericoli che minacciano i cantoni limitrofi possono confluire nella pianificazione delle evacuazioni (evacuazione o accoglienza di evacuati) di un cantone.

Anche se le presenti linee guida dovrebbero essere, nella misura del possibile, utilizzate indistintamente per qualsiasi pericolo, le seguenti considerazioni sui singoli settori di pianificazione si basano prevalentemente sullo scenario di incidente in una centrale nucleare svizzera, da un lato perché un'evacuazione su vasta scala può essere in questo caso preparata secondo l'ordinanza sulla protezione d'emergenza, dall'altro perché non esistono praticamente altri scenari che potrebbero richiedere un'evacuazione di oltre 100'000 persone.

1.6 Sommario dei settori di pianificazione



I settori di pianificazione rilevanti sono stati definiti conformemente a Lit. [3]:

- Informazione e comunicazione
- Zona d'evacuazione (gestione del traffico, ordine e sicurezza, persone che rimangono nella zona d'evacuazione)
- Trasporti
- Accoglienza e assistenza
- Istituzioni particolari
- Infrastrutture critiche (IC)

1) Costituisce un'eccezione l'incidente in una centrale nucleare, che richiede invece l'impiego delle pianificazioni preventive a livello nazionale.


2 Settori di pianificazione

2.1 Informazione e comunicazione


<p>Definizione</p> <p>Il settore di pianificazione «Informazione e comunicazione» comprende il ragguaglio dei partecipanti all'intervento, l'allerta e l'allarme alla popolazione nonché lo scambio di informazioni tra gli attori coinvolti e tra questi e la popolazione. Nell'ambito di questo settore vengono elaborati i concetti di comunicazione. Questa dev'essere garantita anche in caso d'interruzione di corrente o delle TIC²⁾ e di danneggiamento fisico delle infrastrutture.</p>	
<p>Presupposti</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Stimare gli aspetti temporali (per es. primi segnali, procedimento, durata dell'evacuazione) e i loro effetti sulla comunicazione • Tenere conto dell'influsso del momento dell'evacuazione (per es. giorno feriale, giorno festivo, ora) sulla forma di comunicazione
<p>Misure per l'allerta e l'allarme³⁾</p> 	<p>Prontezza operativa di organi di condotta e forze d'intervento</p> <ul style="list-style-type: none"> • Definire la cerchia delle autorità, degli organi di condotta, delle forze d'intervento e dei partner da informare • Garantire che i gestori (CN, impianti d'accumulazione) informino le autorità
	<p>Mezzi d'allerta e basi tecniche</p> <ul style="list-style-type: none"> • Definire i mezzi d'allerta (sirene, veicoli con altoparlanti, radio, social media/internet, ecc.) e il materiale necessari • Garantire la disponibilità tecnica dei mezzi d'allerta per diversi scenari (per es. interruzione di corrente, guasto al comando remoto delle sirene) • Allarme tramite sirene: soddisfare i requisiti tecnici secondo la guida pratica per la pianificazione dell'allarme Lit. [8] e le istruzioni concernenti la realizzazione della pianificazione dell'allarme Lit. [7] • Prevedere mezzi d'allerta alternativi




2) Tecnologia d'informazione e di comunicazione

3) Va precisato che il settore «Allerta e allarme» comprende soprattutto compiti federali che sono già ampiamente regolati.



	<p>Concetto per l'allerta, l'allarme e l'ordine di evacuazione</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stabilire quando (tempistica) dare l'allerta e l'allarme agli attori competenti e alla popolazione e quando impartire l'ordine di evacuazione sulla base di valori d'allerta e d'allarme (soglie, concetto dosimetria, ecc.) • Chiarire l'allerta, l'allarme e l'informazione (anticipate) alle istituzioni particolari e alle IC • Elaborare un concetto di comunicazione per l'evacuazione parziale/scaglionata (stabilire le tempistiche, impedire la cosiddetta evacuazione ombra⁴, ecc.) • Definire i contenuti dei comunicati d'allerta e d'allarme (prima informazione, istruzioni di comportamento per le persone minacciate e quelle non minacciate, ecc.) • Informare preventivamente la popolazione sui processi d'allerta e d'allarme in caso d'evento (garantire soprattutto che l'allerta venga ricevuta e compresa)
<p>Misure per l'informazione</p> 	<p>Mezzi di comunicazione tra le autorità, gli organi di condotta e le forze d'intervento</p> <ul style="list-style-type: none"> • Definire i mezzi di comunicazione (per es. Polycom) • Garantire collegamenti ridondanti per la comunicazione con gli attori competenti per i diversi scenari (per es. anche per il caso d'interruzione di corrente) • Informare e utilizzare le piattaforme di comunicazione della Confederazione e dei cantoni • Informare il centro di notifica e di analisi della situazione (CNA) della Confederazione (coordinato dalla CENAL) • Coinvolgere gli attori rilevanti del cantone e dotarli di infrastrutture di comunicazione <p>Contenuti informativi per le autorità, gli organi di condotta e le forze d'intervento</p> <ul style="list-style-type: none"> • Definire il regolamento per il controllo, la verifica e la trasmissione delle informazioni ricevute durante l'intervento <p>Mezzi di comunicazione tra le autorità e la popolazione</p>



4) Evacuazione da zone sicure




	<ul style="list-style-type: none"> • Definire i mezzi di comunicazione e predisporre l'uso (per es. radio, TV, centri di consulenza, infoline, numeri d'emergenza, portali di notiziari online, social media) <hr/> <ul style="list-style-type: none"> • Garantire l'informazione prima, durante e dopo l'evento • Prevedere mezzi di comunicazione alternativi <hr/> <p>Contenuti dell'informazione all'attenzione della popolazione</p> <ul style="list-style-type: none"> • Definire i contenuti informativi (per es. evento, pericolo, situazione attuale, istruzioni di comportamento, raccomandazioni su cosa portare con sé, vie di fuga, posti collettori, orari, posti d'accoglienza) • Definire i contenuti informativi all'interno e all'esterno della zona d'evacuazione per impedire un'evacuazione ombra • Predefinire e comunicare i processi d'evacuazione • Definire la procedura per un'informazione regolare, semplice, trasparente, tempestiva, attendibile, concordata e coerente tramite i canali disponibili • Definire il regolamento per l'utilizzazione delle informazioni come strumento di coordinamento durante l'evacuazione (per es. per rassicurare la popolazione) • Preparare la popolazione ai possibili scenari (per es. scorte d'emergenza, radio a batteria, staccare gli apparecchi dalla rete) • Informare preventivamente la popolazione sui canali di comunicazione e sulle procedure d'evacuazione • Definire il regolamento per ordinare la cessata allerta, la fine dell'evacuazione e il rientro nelle zone evacuate <hr/> <p>Pianificare e garantire l'informazione a particolari gruppi di destinatari</p> <ul style="list-style-type: none"> • Turisti (aspetti linguistici e culturali) • Minoranze linguistiche • Persone con problemi di salute (per es. audiolesi) • Responsabili di istituzioni particolari • Gestori di infrastrutture critiche
<p>Partner</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Definire i partner e gli enti competenti (CENAL, OCC/SMC, OComC, partner della protezione della popolazione, gestori dei sistemi, ecc.) • Disciplinare gli obblighi dei partner (contratti di prestazione, norme legali, ecc.) e tenerne conto

<p>Risorse</p> 	<p>Personale per l'approntamento dei mezzi di comunicazione e per la comunicazione</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disciplinare le basi per il personale d'esercizio necessario nella zona d'evacuazione, come è stato ad esempio fatto per gli incidenti nelle CN • Obbligare i gestori a identificare e vincolare il personale necessario (per es. esercizio di impianti di comunicazione, esperti di comunicazione) • Esortare i gestori a elaborare concetti d'esercizio per impianti fisici con risorse minime di personale nella zona d'evacuazione, istruire il personale e svolgere esercitazioni
<p>Interfacce intercantionali/nazionali</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Informare gli enti federali responsabili (per es. CENAL) • Informare le regioni limitrofe • Coordinare la comunicazione all'attenzione della popolazione con le regioni limitrofe (allerta, allarme e informazione congiunta) • Creare interfacce per lo scambio di informazioni tra la zona d'evacuazione e la zona d'accoglienza
<p>Ulteriori aspetti in caso d'evacuazione successiva</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Garantire l'allerta, l'allarme e l'informazione in caso di danni alle infrastrutture (per es. allerta per scosse d'assestamento) • Definire contenuti di comunicazione supplementari (per es. salvataggio, primi soccorsi, sostentamento d'emergenza) • Allestire dei punti di consulenza (per es. in caso di radioattività o di contaminazione)


2.2 Zona d'evacuazione (gestione del traffico, ordine e sicurezza, persone che rimangono nella zona d'evacuazione)

<p>Definizione</p> <p>Il settore di pianificazione «Zona d'evacuazione» comprende da un lato la gestione del traffico e l'ordine e la sicurezza nella zona d'evacuazione, e dall'altro le persone che rimangono nella zona d'evacuazione. La gestione intercantonale del traffico è importante e occorre tenerne conto.</p>	
<p>Presupposti</p> 	<p>Creare basi specifiche per ciascuno scenario (queste basi sono più o meno ben definibili a seconda dello scenario)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stimare per quanto possibile il numero delle persone da evacuare • Stimare per quanto possibile il numero delle persone che rimangono nella zona d'evacuazione • Stimare le dimensioni della zona d'evacuazione • Quantificare le capacità di transito delle strade nella zona d'evacuazione • Stimare per quanto possibile la percorribilità delle strade nella zona d'evacuazione (per es. stato delle strade, situazione meteorologica, cantieri) • Definire per quanto possibile i tempi d'evacuazione • Tenere conto delle conseguenze del momento dell'evacuazione (per es. ora, giorno feriale, giorno festivo)
<p>Misure per la regolazione del traffico</p> 	<p>Definire i percorsi d'evacuazione e gli assi di salvataggio</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stabilire percorsi d'evacuazione predefiniti • Definire eventuali percorsi d'evacuazione alternativi • Definire le misure per la prevenzione/l'impedimento degli infortuni • Tenere conto delle condizioni locali (città, campagna) e dei diversi orari (per es. i veicoli privati si trovano a casa o sul posto di lavoro) <p>Segnalazione del traffico</p> <ul style="list-style-type: none"> • Definire e concordare il regolamento per la segnalazione • Garantire una segnalazione indipendente dalla corrente elettrica • Definire il piano cronologico per la preparazione dei percorsi d'evacuazione e il via libera a questi percorsi

	<p>Sicurezza del traffico</p> <ul style="list-style-type: none"> • Garantire la sorveglianza del traffico d'evacuazione • Garantire gli interventi in caso di incidenti (obiettivo: limitare al minimo gli impedimenti per il traffico d'evacuazione) <hr/> <p>Garantire la gestione del traffico nei seguenti settori:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Regolazione del traffico (anche in caso d'interruzione di corrente) • Posa di sbarramenti e controllo degli accessi alla zona d'evacuazione • Commissione di sgomberi stradali • Commissione di soccorsi stradali e rimozioni di veicoli • Sospensione di cantieri e di deviazioni • Messa in esercizio di percorsi d'evacuazione • Evacuazione parziale/scaglionata
<p>Misure per l'ordine e la sicurezza</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Ordinare controlli d'accesso alla zona d'evacuazione • Garantire la sorveglianza della zona d'evacuazione (per es. pattugliamenti)
<p>Misure per le persone che rimangono nella zona d'evacuazione</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Garantire la protezione e il sostentamento delle persone che rimangono nella zona d'evacuazione (per es. persone che non sono state evacuate abbastanza in fretta, persone bisognose di cure a domicilio, forze d'intervento e personale d'esercizio necessario nelle istituzioni particolari e nelle IC) • Valutare alternative all'evacuazione orizzontale (per es. evacuazione verticale) • Garantire l'informazione e le istruzioni di comportamento per le persone non evacuate (per es. infoline) • Definire il regolamento per sollevare le autorità dalle responsabilità per le persone che si rifiutano di lasciare la zona d'evacuazione • <i>Cfr. anche i settori di pianificazione «Istituzioni particolari» (capitolo 2.5) e «Infrastrutture critiche» (capitolo 2.6) delle presenti linee guida.</i>



<p>Partner</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Definire i partner e gli organi competenti (Confederazione, comuni, partner della protezione della popolazione, gestori delle infrastrutture di trasporto, ecc.) • Coordinare i compiti dei gestori dei sistemi (per es. USTRA) • Disciplinare gli obblighi dei partner (contratti di prestazione, norme legali, ecc.) e tenerne conto; ciò vale per il materiale e il personale.
<p>Risorse</p> 	<p>Personale</p> <ul style="list-style-type: none"> • Garantire il personale d'esercizio necessario: concetto d'esercizio con risorse minime di personale nella zona d'evacuazione • Garantire il sostentamento del personale d'intervento necessario • Garantire il personale necessario alle forze d'intervento (regolamento dei turni) • Istruire le forze d'intervento e svolgere esercitazioni • Designare e istruire i responsabili per la segnalazione del traffico <p>Infrastruttura/Materiale</p> <ul style="list-style-type: none"> • Organizzare l'approvvigionamento del personale e delle forze d'intervento (per es. cibo, acqua, carburante, veicoli, attrezzi, macchinari) • Determinare la quantità e la qualità del materiale per la segnalazione e lo sbarramento delle strade cantonali e comunali • Organizzare la manutenzione e lo stoccaggio del materiale necessario • Fissare per quanto possibile le priorità per i percorsi d'evacuazione e i lavori di manutenzione stradali • Organizzare l'equipaggiamento di sicurezza per il personale d'esercizio necessario nella zona d'evacuazione
<p>Interfacce intercantionali/nazionali</p> 	<p>Cantoni, Confederazione, Paesi limitrofi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Definire i percorsi d'evacuazione • Concordare la segnalazione del traffico • Coordinare il via libera ai percorsi • Garantire l'aiuto d'emergenza reciproco (risorse di personale e materiale)




**Ulteriori aspetti in caso
d'evacuazione successiva**




- Pianificare lo sgombero di assi d'evacuazione (per es. dopo un terremoto o un'inondazione)
- Pianificare la definizione di percorsi d'accesso e d'evacuazione in funzione della situazione
- Garantire il cambio dei turni per il personale
- Pianificare la messa a disposizione di mezzi di trasporto supplementari per le evacuazioni successive (per es. bus, elicotteri, imbarcazioni)

2.3 Trasporti

<p>Definizione</p> <p>Il settore di pianificazione «Trasporti» concerne il trasferimento delle persone che per la loro evacuazione dipendono da mezzi di trasporto di terzi. Questo settore comprende la raccolta delle persone nella zona d'evacuazione e il loro trasporto ai posti d'accoglienza ubicati all'esterno della zona d'evacuazione. Solitamente il trasferimento avviene con mezzi pubblici su strada e rotaia.</p>	
<p>Presupposti</p> 	<p>Accertamento dei bisogni in funzione dello scenario (più o meno ben definibili a seconda dello scenario)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stimare il numero delle persone da evacuare e accertare i loro bisogni: utenti di mezzi pubblici, pendolari, turisti, persone bisognose di cure a domicilio, bambini e adolescenti • Stimare le dimensioni della zona d'evacuazione • Definire per quanto possibile i tempi dell'evacuazione • Tenere conto delle condizioni locali (città, campagna) e dei diversi orari (per es, i veicoli privati si trovano a casa o sul posto di lavoro, ora, giorno ferialo, giorno festivo) • Chiarire se si possono portare con sé animali domestici e bagagli a mano
	<p>Rilevare i mezzi di trasporto</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rilevare i mezzi di trasporto e i relativi conducenti (bus, treni, taxi, servizi di trasporto per disabili, mezzi pubblici e privati, ecc.) • Accertare il tipo, il numero di posti, il tempo necessario per la messa in esercizio come mezzo d'evacuazione, ecc. dei mezzi di trasporto • Stimare la percorribilità delle strade nella zona d'evacuazione (per es. peso massimo, larghezza massima)
<p>Misure</p> 	<p>Integrare le esigenze cantonali nel Coordinamento dei trasporti in caso di sinistri (CTS)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Accertare il tempo necessario per realizzare la prontezza operativa • Definire i percorsi e gli orari (strada e ferrovia) • Accertare il numero di veicoli da impiegare e le loro capacità • Chiarire le interfacce/responsabilità dell'UFPP, dell'OCC e dei gestori

	<p>di mezzi di trasporto pubblici</p> <p>Altri compiti</p> <ul style="list-style-type: none"> • Garantire la comunicazione tra la centrale d'intervento, le aziende di trasporto e gli autisti • Stipulare accordi di prestazione con i fornitori di prestazioni • Assistere le persone nei posti collettori
<p>Partner</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Definire i partner e gli enti competenti (soprattutto aziende di trasporto pubbliche e private, FFS, BLS, AutoPostale) • Disciplinare gli obblighi dei partner (contratti di prestazione, norme legali, ecc.) e tenerne conto
<p>Risorse</p> 	<p>Personale</p> <ul style="list-style-type: none"> • Garantire il personale d'esercizio necessario (quantità, organizzazione d'emergenza) • Garantire il sostentamento del personale d'esercizio necessario • Istruire i collaboratori delle aziende di trasporto coinvolte e svolgere esercitazioni <p>Infrastruttura/Materiale</p> <ul style="list-style-type: none"> • Garantire i mezzi di trasporto (per es. su strada, ferrovia, carburante, elettricità) • Garantire tramite contratti/accordi disponibilità di trasporto supplementari dalle regioni confinanti non colpite dall'evento • Definire, stoccare e mantenere in buono stato il materiale per la segnalazione supplementare del traffico • Organizzare l'approvvigionamento del personale e delle forze d'intervento (per es. prodotti alimentari, acqua, attrezzi, macchinari)
<p>Interfacce intercantionali/nazionali</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Designare gli interlocutori nelle regioni limitrofe • Coordinare i compiti tra le aziende di trasporto • Definire i percorsi e gli orari a livello intercantonale/interregionale • Stipulare accordi d'aiuto reciproco con le regioni limitrofe


<p>Ulteriori aspetti in caso d'evacuazione successiva</p> 	<ul style="list-style-type: none">• Accertare per quanto possibile il numero di persone che dipende dai mezzi di trasporto (la maggior parte delle persone che rimangono nella zona d'evacuazione dipendono da mezzi di trasporto)• Proteggere il personale d'esercizio dei trasporti pubblici (per es. radioprotezione)• Accertare il possibile impiego / organizzare la decontaminazione dei mezzi di trasporto irradiati• Garantire il salvataggio e il sostentamento d'emergenza delle persone evacuate in un secondo tempo• Proteggere le persone evacuate in un secondo tempo (per es. giubbotti salvagente, radioprotezione)• Stipulare accordi su mezzi di trasporto supplementari con le regioni limitrofe non colpite dall'evento
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.4 Accoglienza e assistenza

Definizione

Il settore di pianificazione «Accoglienza e assistenza» comprende l'accoglienza e l'assistenza delle persone evacuate all'esterno della zona d'evacuazione. L'assistenza a lungo termine (settimane o mesi) avviene in posti d'accoglienza e d'assistenza all'esterno della zona d'evacuazione. Nei posti d'accoglienza, gli sfollati vengono registrati e ospitati solo per breve tempo. Se si delinea un'assistenza più lunga (per es. poiché il ritorno a casa non è possibile), le persone vengono alloggiate nei posti d'assistenza. Dato che l'accoglienza e l'assistenza degli sfollati possono avvenire anche al di fuori dei confini cantonali, occorre attribuire particolare importanza agli accordi intercantionali e transfrontalieri.

Presupposti




Creare basi specifiche per gli scenari (queste basi sono più o meno ben definibili a seconda dello scenario)




- Quantificare le capacità necessarie per i posti d'accoglienza/assistenza: stimare per quanto possibile il numero delle persone da accogliere provenienti dal proprio Cantone, dal Cantone limitrofo o dall'estero
- Creare le premesse necessarie per valutare lo stato di salute delle persone da accogliere
- Stabilire la messa in esercizio (processi decisionali e tempo necessario fino alla messa in esercizio) e la durata d'esercizio massima per i posti d'accoglienza/assistenza
- Stabilire la durata di permanenza delle persone evacuate nei posti d'accoglienza




La capacità fissata per legge per i posti d'assistenza, come prevista nell'ordinanza sulla protezione d'emergenza in prossimità degli impianti nucleari in corso di revisione, sono le seguenti:

- 5 % della popolazione con dimora fissa, a breve termine (da giorni a settimane)
- 1 % della popolazione con dimora fissa, a lungo termine (da settimane a mesi)



<p>Condizioni per i posti d'accoglienza</p> 	<p>Definire il numero e l'ubicazione dei posti d'accoglienza secondo i seguenti criteri:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Luogo sicuro all'esterno della zona d'evacuazione (per es. protezione contro le inondazioni, il freddo, la radioattività, ecc.) • Luogo facile da raggiungere (distanza, traffico) • Accesso adeguato (per es. con bus) • Capacità sufficiente • Dotazione: gabinetti, possibilità di lavarsi, cucinare e dormire e riscaldamento • Locali per l'amministrazione (per es. ricezione, registrazione) e magazzino per il materiale • Locali per il personale d'esercizio (per es. dormitori) • Rimesse per veicoli
	<p>Definire le prestazioni nei posti d'accoglienza per i seguenti punti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Accoglienza e registrazione degli sfollati • Sussistenza (pasti, bevande) • Corrente elettrica • Materiale: abbigliamento, articoli igienici, giocattoli per bambini • Prestazioni sanitarie di base • Aiuto psicologico d'urgenza
	<p>Registrazione di persone nei posti d'accoglienza/assistenza</p> <ul style="list-style-type: none"> • Definire un sistema di registrazione unitario per la Svizzera (valutare la possibilità di utilizzare il SII per le registrazioni)⁵ • Garantire il flusso dei dati personali tra i posti d'accoglienza e d'assistenza tramite un sistema di registrazione unitario per la Svizzera e il previsto centro federale d'informazione sulle persone • Allestire un punto info per la ricerca dei famigliari • Registrare le persone partenti
	<p>Altri aspetti</p> <ul style="list-style-type: none"> • Organizzare l'alloggio per gli animali domestici • Garantire alloggi separati per le persone malate o potenzialmente irradiate/contaminate • Tenere conto degli aspetti culturali e linguistici per l'informazione (stra-

5) Per questo punto si dovrebbe tenere conto della posizione del SSC (servizio sanitario coordinato).



	<p>nieri con scarse conoscenze delle lingue nazionali, turisti)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Organizzare il rientro a casa dei turisti evacuati
<p>Condizioni per i posti d'assistenza</p> 	<p>Definire il numero e l'ubicazione dei posti d'assistenza secondo i seguenti criteri:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Luogo facile da raggiungere (distanza, traffico) • Accesso adeguato (per es. con bus) • Capacità sufficiente • Costruzione in superficie (per es. alberghi, sale polivalenti, abitazioni di vacanza) • Protezione delle persone accolte (per es. contro le inondazioni, il freddo)
	<p>Definire le prestazioni nei posti d'assistenza</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le prestazioni vanno ben oltre le prestazioni dei posti d'accoglienza poiché le persone vengono ospitate per diverse settimane o mesi (per es. privacy, intrattenimenti)
<p>Misure per l'interfaccia tra posti d'accoglienza e posti assistenza</p> 	<p>Trasporto dai posti d'accoglienza ai posti d'assistenza</p> <ul style="list-style-type: none"> • Garantire l'esercizio (veicoli, personale, piano dei turni)
	<p>Regolamento per l'attribuzione dai posti d'accoglienza ai posti d'assistenza</p> <ul style="list-style-type: none"> • Chiarire quali persone vengono attribuite a quale posto d'assistenza (regola: le famiglie dovrebbero rimanere insieme) • Organizzare il successivo ricongiungimento dei familiari
<p>Partner</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Definire i partner e gli enti competenti (per es. personale d'esercizio e d'assistenza, aziende di trasporto, fornitori di materiale, responsabili della sicurezza) • Definire le responsabilità per l'allestimento e l'esercizio dei posti d'accoglienza e d'assistenza • Disciplinare gli obblighi dei partner (contratti di prestazione, norme legali, ecc.) e tenerne conto



<p>Risorse</p> 	<p>Personale</p> <ul style="list-style-type: none"> • Garantire il personale d'esercizio dei posti d'accoglienza e d'assistenza (assistenza, registrazione, sicurezza) • Definire il piano dei turni • Garantire il personale per i trasporti • Istruire il personale necessario e svolgere esercitazioni <hr/> <p>Infrastruttura/Materiale</p> <ul style="list-style-type: none"> • Definire gli edifici • Stilare l'inventario e completarlo se necessario • Organizzare i cartelli (per es. gabinetti, registrazione) • Garantire il vitto, gli articoli igienici, l'abbigliamento, l'equipaggiamento del servizio sanitario, ecc.
<p>Interfacce intercan- tonali/nazionali</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Chiarire la collaborazione con i posti d'accoglienza/assistenza nelle regioni limitrofe e designare gli interlocutori • Stipulare accordi per l'accoglienza e l'assistenza reciproca con le regioni limitrofe • Integrare nella pianificazione l'eventuale accoglienza/assistenza degli sfollati provenienti dalle regioni limitrofe
<p>Ulteriori aspetti in caso d'evacuazione successiva</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Sostentare le persone irradiate/contaminate e/o ferite • Alloggiare separatamente le persone irradiate/contaminate

2.5 Istituzioni particolari



<p>Definizione</p> <p>Le istituzioni particolari sono edifici o complessi di edifici che, conformemente alla loro funzione principale, ospitano persone, animali o oggetti. Sono fundamentalmente evacuabili ma, considerate le speciali esigenze che pongono per l'assistenza e il trasporto, vengono qui trattate separatamente. Esempi di istituzioni particolari sono istituti di cura, ospedali, carceri, giardini zoologici, impianti agricoli o beni culturali. Qui di seguito sono elencate le misure che devono pianificare rispettivamente i Cantoni e i gestori di istituzioni particolari.</p>	
<p>Presupposti</p> 	<p>Stilare una lista di tutte le istituzioni particolari, quantità incluse</p> <ul style="list-style-type: none"> • Determinare il numero e l'ubicazione delle persone, degli animali e degli oggetti da evacuare • Accertare le esigenze per il trasporto e l'alloggio • Accertare per quanto possibile il tempo necessario per l'evacuazione
<p>Misure</p> 	<p>Definire le esigenze per i concetti d'evacuazione dei gestori di istituzioni particolari ed esortare i gestori a elaborarli⁶⁾</p> <ul style="list-style-type: none"> • Chiarire l'allerta, l'allarme e l'informazione (anticipate) di istituzioni particolari • Tenere conto del tempo necessario per l'evacuazione di istituzioni particolari • Tenere conto degli elementi necessari secondo l'UFPP (cfr. rapporto Evacuazione su vasta scala in caso di incidente in una centrale nucleare, p. 50ss) • Definire le responsabilità per l'evacuazione di animali
	<p>Valutare i concetti d'evacuazione dei gestori delle istituzioni particolari</p> <ul style="list-style-type: none"> • Garantire il rispetto delle direttive dell'UFPP (cfr. rapporto Evacuazione su vasta scala in caso di incidente in una centrale nucleare, p. 50ss) • Garantire le misure di protezione e il sostentamento d'emergenza per il caso in cui l'evacuazione non fosse possibile



6) Questo punto deve essere chiarito più in dettaglio a livello giuridico.


	<ul style="list-style-type: none"> • Garantire gli obblighi, l'equipaggiamento di protezione, il sostentamento e l'istruzione del personale per le situazioni d'emergenza (UFPP, gestori) • Realizzare capacità e piani di trasporto • Chiarire le interfacce/responsabilità di UFPP, OCC e gestori di infrastrutture particolari • Pianificare le esercitazioni d'evacuazione coinvolgendo l'OCC <p>Altri aspetti</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adottare provvedimenti per fissare le priorità in relazione alle istituzioni particolari • Stipulare contratti di lavoro con il personale d'esercizio necessario • Organizzare l'accoglienza delle persone, degli animali e degli oggetti evacuati nella zona d'accoglienza • Evitare che l'evacuazione sia ostacolata da animali lasciati liberi • Sensibilizzare i proprietari di beni culturali e di oggetti di particolare pregio • Offrire supporto per la pianificazione delle evacuazioni / fornire linee guida o raccomandazioni (per es. raccomandazioni dell'UFV) • Garantire il sostentamento dei membri del personale d'esercizio necessario
<p>Partner</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Definire i partner e gli organi competenti (per es. gestori di istituzioni particolari, associazioni di categoria, personale d'esercizio e d'assistenza, forze d'intervento, aziende di trasporto) • Disciplinare gli obblighi dei partner (contratti di prestazione, norme legali, ecc.) e tenerne conto
<p>Risorse</p> 	<p>Personale</p> <ul style="list-style-type: none"> • Garantire il personale necessario per i trasferimenti (per es. imballaggio di oggetti, trasporto) • Garantire personale supplementare nella zona d'accoglienza • Stipulare contratti d'intervento con le persone tenute a entrare in servizio • Istruire il personale e svolgere esercitazioni <p>Infrastruttura/Materiale</p> <ul style="list-style-type: none"> • Garantire l'alloggio di persone/animali/oggetti nella zona d'accoglienza

	<ul style="list-style-type: none"> • Garantire mezzi di trasporto speciali (autocarri per il trasporto di animali, ambulanze, veicoli della polizia, ecc.) • Organizzare materiale per un'evacuazione degli oggetti conforme alle esigenze (imballaggio di oggetti, medicinali, sedie a rotelle, ecc.) • Organizzare il materiale per la protezione e la sussistenza del personale e di coloro che sono rimasti sul posto in caso di un'evacuazione incompleta • Garantire l'infrastruttura e il materiale per il caso in cui l'evacuazione non ha luogo (per es. abbattimento di bestiame, evacuazione verticale di persone)
<p>Interfacce intercantionali/nazionali</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Organizzare l'accoglienza/assistenza di persone/animali/oggetti in regioni limitrofe • Integrare nella pianificazione l'accoglienza/assistenza di persone/animali/oggetti provenienti dalle regioni limitrofe
<p>Ulteriori aspetti in caso d'evacuazione successiva</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Prestare le prime cure ai feriti • Definire la procedura da seguire in presenza di persone irradiate o contaminate (per es. test, assistenza, isolamento) • Definire la procedura da seguire in presenza di animali irradiati/contaminati/feriti (per es. abbattimento) • Definire la procedura da seguire in presenza di oggetti irradiati/danneggiati (per es. test, pulizia)

2.6 Infrastrutture critiche

<p>Definizione</p> <p>Le infrastrutture critiche (IC) sono opere la cui distruzione, interruzione o distruzione ha gravi conseguenze per popolazione, l'economia e lo Stato. Le infrastrutture critiche garantiscono la disponibilità di beni e prestazioni essenziali come l'energia, le comunicazioni, i trasporti e la finanza. Vi rientrano anche le aziende che per il loro potenziale di pericolo non possono essere lasciate incustodite o devono perlomeno essere messe in sicurezza e tenute sotto controllo (per es. aziende chimiche e farmaceutiche, centrali nucleari, impianti d'accumulazione). Per questo motivo, le infrastrutture critiche vengono specificamente trattate a parte nei concetti d'evacuazione. Qui di seguito sono elencate le misure che devono pianificare rispettivamente i cantoni e i gestori delle IC.</p>	
<p>Presupposti</p> 	<p>Lista di tutte le IC d'importanza nazionale e cantonale</p> <ul style="list-style-type: none"> • Individuare le IC e i potenziali eventi secondari nella zona d'evacuazione
<p>Misure</p> 	<p>Raccogliere informazioni / controllare le misure</p> <ul style="list-style-type: none"> • Controllare i concetti volti a garantire l'esercizio delle IC anche in caso d'evacuazione (l'UFPP elabora le direttive, mentre i gestori elaborano il concetto) • Garantire gli obblighi, l'equipaggiamento, il sostentamento e l'istruzione del personale per non interrompere l'esercizio (UFPP, gestori) • Esigere un concetto di comunicazione dai gestori delle IC (allerta e allarme alle forze d'intervento in caso di un possibile evento secondario, per es. un incidente durante un'inondazione) <p>Garantire l'istruzione delle forze d'intervento cantonali sugli eventi secondari che potrebbero colpire le IC</p> <ul style="list-style-type: none"> • Scenari e rischi connessi • Autoprotezione • Metodi di lavoro e di misurazione

	<p>Altri aspetti</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pianificare, in collaborazione con la CENAL, l'allerta, l'allarme e l'informazione (anticipate) • Tenere conto del tempo necessario per l'adozione delle misure volte a proteggere le IC • Fissare le priorità per la protezione supplementare delle IC da parte dei partner della protezione della popolazione • Fornire sostegno ai gestori delle IC (per es. accertamento delle esigenze, nell'ambito della pianificazione, a livello finanziario) • Esortare i gestori a stipulare contratti di lavoro con il personale d'esercizio necessario • Garantire il sostentamento del personale d'esercizio necessario • Sensibilizzare i gestori delle IC sulle conseguenze di eventi rari e promuovere iniziative di protezione (individuare e correggere i punti deboli, ecc.)
<p>Partner</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Definire i partner e gli organi competenti (UFPP, gestori delle IC, associazioni di categoria, forze d'intervento, personale d'esercizio) • Disciplinare gli obblighi dei partner (contratti di prestazione, norme legali, ecc.) e tenerne conto
<p>Risorse</p> 	<p>Personale</p> <ul style="list-style-type: none"> • Garantire il personale d'esercizio necessario • Stipulare contratti d'intervento con le persone tenute a entrare in servizio • Istruire il personale d'esercizio e svolgere esercitazioni (installazione dei dispositivi di protezione, ecc.) <p>Infrastruttura/Materiale</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stoccare l'infrastruttura e il materiale di protezione per le IC, come avviene ad esempio per le centrali nucleari con il deposito di Reitanau (materiale di ricambio per le CN) • Garantire il materiale necessario per mantenere l'esercizio anche in caso d'evacuazione • Organizzare il materiale per la protezione e la sussistenza del personale d'esercizio

Interfacce intercantone- nali/nazionali	<ul style="list-style-type: none">• Informare le regioni limitrofe in cui le IC continuano a funzionare in caso d'evento• Individuare IC importanti nelle zone limitrofe e regolamentare il loro esercizio in caso d'evento
Ulteriori aspetti in caso d'evacuazione successiva 	<ul style="list-style-type: none">• Istruire il personale necessario per l'evacuazione successiva• Stipulare contratti d'intervento con le persone tenute a entrare in servizio (per es. piano dei turni)• Elaborare un concetto per l'evacuazione successiva del personale d'esercizio necessario• Definire la procedura per le scorte obbligatorie (per es. smaltimento)

A1 Basi legali

Protezione della popolazione

- Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile del 01.10.2002 (LPPC, RS 520.1)
- Ordinanza sulla protezione civile del 03.12.2003 (OPCi, RS 520.11)
- Ordinanza sull'allerta e l'allarme del 18.08.2010 (OAll, RS 520.12)
- Ordinanza sull'organizzazione di interventi in caso di eventi NBC e di catastrofi naturali del 20.10.2010 (Ordinanza sugli interventi NBCN, RS 520.17)
- Ordinanza sulla centrale nazionale d'allarme del 17.10.2007 (OCENAL; SR 502.18)
- Legge federale sulla circolazione stradale del 19.12.1958 (LCStr, RS 741.01)
- Ordinanza sull'impiego e i compiti delle imprese di trasporto concessionarie in situazioni particolari e straordinarie del 04.11.2009 (RS 531.40)
- Legge federale sulla protezione dei beni culturali in caso di conflitti armati, catastrofi e situazioni d'emergenza del 20.06.2014 (LPBC; RS 520.3)
- Ordinanza sulla protezione dei beni culturali in caso di conflitti armati, catastrofi e situazioni d'emergenza del 29.10.2014 (OPBC; RS 520.31)
- Ordinanza sul servizio sanitario coordinato del 27.04.2005 (OSSC; RS 501.31)
- Ordinanza sul coordinamento del servizio meteorologico del 21.08.2013 (RS 520.13)
- Ordinanza concernente il coordinamento dei trasporti in vista di casi di sinistro del 01.09.2004 (OCTS, RS 520.16)
- Ordinanza concernente il servizio della sicurezza area del 18.12.1995 (OSA, RS 748.132.1)
- Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania sulla reciproca assistenza in caso di catastrofe o di sinistro grave del 01.12.1988 (RS 0.131.313.6)
- Accordo del 22 marzo 2000 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d'Austria sull'assistenza reciproca in caso di catastrofi o di incidenti gravi del 01.03.2002 (RS 0.131.316.3)
- Accordo del 14 gennaio 1987 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica francese sull'assistenza reciproca in caso di catastrofi o di incidenti gravi del 01.04.1989 (RS 0.131.334.9)
- Accordo del 2 novembre 2005 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'assistenza reciproca in caso di catastrofi o di incidenti gravi del 01.12.2006 (RS 0.131.351.4)
- Convenzione del 2 maggio 1995 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana sulla cooperazione nel campo della previsione e della prevenzione dei rischi maggiori e

dell'assistenza reciproca in caso di catastrofi naturali o dovute all'attività dell'uomo del 26.05.1998 (RS 0.131.345.4)

Energia nucleare

- Legge sull'energia nucleare del 21.03.2003 (LENu, RS 732.1)
- Legge sulla responsabilità civile in materia nucleare del 18.03.1983 (LRCN, RS 732.44)
- Ordinanza sull'energia nucleare del 10.12.2004 (OENu, RS 732.11)
- Legge sulla radioprotezione del 22.03.1991 (LRaP, RS 814.50)
- Ordinanza sulla radioprotezione del 22.06.1994 (ORaP, RS 814.5001)
- Ordinanza sulla protezione d'emergenza in prossimità degli impianti nucleari del 20.10.2010 (OPE, RS 732.33)
- Ordinanza concernente le formazioni e le attività permesse in materia di radioprotezione del 15.09.1998 (RS 814.501.261)
- Ordinanza sulla distribuzione di compresse allo iodio alla popolazione del 22.01.2014 (RS 814.52)
- Legge sulla protezione degli animali del 16.12.2005 (LPAn, RS 455)
- Ordinanza sulla protezione degli animali del 23.04.2008 (OPAn, RS 455.1)
- Convenzione sulla tempestiva notifica di un incidente nucleare (RS 0.732.321.1), conclusa a Vienna il 26 settembre 1986, approvata dall'Assemblea federale il 3 marzo 1988; strumenti di ratificazione depositati dalla Svizzera il 31 maggio 1988. Entrata in vigore per la Svizzera il 1° luglio 1988
- Convenzione relativa all'assistenza in caso di incidente nucleare o di situazione di emergenza radiologica (RS 0.732.321.2), conclusa a Vienna il 26 settembre 1986, approvata dall'Assemblea federale il 3 marzo 1988; strumenti di ratificazione depositati dalla Svizzera il 31 maggio 1988. Entrata in vigore per la Svizzera il 1° luglio 1988
- Convenzione del 31 maggio 1978 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica federale di Germania sulla radioprotezione in caso di emergenza (RS 0.732.321.36)
- Accordo del 19 marzo 1999 fra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica d'Austria sullo scambio d'informazioni nel settore della sicurezza nucleare e della radioprotezione («Accordo sull'informazione nucleare» Svizzera - Austria) (RS 0.732.321.63)
- Accordo del 30 novembre 1989 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica francese sugli scambi d'informazioni in caso d'incidente o d'infortunio che possa avere conseguenze radiologiche (RS 0.732.323.49)

- Accordo del 15 dicembre 1989 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica italiana sullo scambio rapido di informazioni in caso di incidenti nucleari (RS 0.732.324.54)

Impianti d'accumulazione, incidenti rilevanti e pericoli naturali

- Legge federale sugli impianti di accumulazione del 1.10.2010 (LI mA, RS 721.101)
- Ordinanza sugli impianti di accumulazione del 17.10.2012 (OIA, RS 721.101.1)
- Ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti del 27.02.1991 (OPIR, SR 814.012)

Altre basi giuridiche

- Leggi e ordinanze cantonali
- Accordi intercantionali/internazionali per la collaborazione in caso di catastrofi e situazioni d'emergenza

A2 Basi concettuali

Evacuazioni su vasta scala

- Lit. [1] Ufficio federale della protezione della popolazione UFPP
Scenari di riferimento
2015
- Lit. [2] Ufficio federale della protezione della popolazione UFPP
Guida alla protezione delle infrastrutture critiche
2015
- Lit. [3] Ufficio federale della protezione della popolazione UFPP
Concetto nazionale di pianificazione e adozione delle misure
Evacuazione su vasta scala in caso di incidente in una centrale nucleare
01.06.2016
- Lit. [4] Ufficio federale della protezione della popolazione UFPP
Concetto di protezione d'emergenza in caso di incidente in una centrale nucleare in Svizzera
23.06.2015
- Lit. [5] Ufficio federale della protezione della popolazione UFPP
Rivista Protezione della popolazione. Dossier Evacuazioni su vasta scala
Luglio 2012
- Lit. [6] 8° congresso europeo per la protezione della popolazione:
Evacuazioni su vasta scala
<http://www.civil-protection.com/Rueckblick/2012/> ; 2012
- Lit. [7] Ufficio federale della protezione della popolazione UFPP **Istruzioni concernenti la realizzazione della pianificazione dell'allarme**
10.10.2007
- Lit. [8] Ufficio federale della protezione della popolazione UFPP
Guida pratica per la pianificazione dell'allarme (appendice alle Istruzioni concernenti la realizzazione della pianificazione dell'allarme)
01.06.2016
- Lit. [9] AG Fukushima, UAG Evakuierungsplanung
Rahmenempfehlung für die Planung und Durchführung von Evakuierungsmassnahmen einschliesslich der Evakuierung für eine erweiterte Region
25.08.2014
- Lit. [10] Paul Hayden, Herford & Worcester Fire and Rescue Service
EU FloodEx 2009, UK Evaluation Report, Flood Rescue and Flood Rescue Management
2009
- Lit. [11] United States Nuclear Regulatory Commission U.S.NRC
Assessment of Emergency Response Planning and Implementation for Large Scale Evacuations
Ottobre 2008

-
- Lit. [12] International Research Committee on Disasters
Flood Evacuation in Two Communities in Scotland: Lessons from European Research
http://www.safetylit.org/citations/index.php?fuseaction=citations.viewdetails&citationIds%5B%5D=citjournalarticle_55953_4
1998
- Lit. [13] I. Kolen et al.
If things do go wrong: influence of road capacity on mass evacuation in the event of extreme flooding in The Netherlands
2014
- Lit. [14] M. Kowald, C. Dobler, K.W. Ayhausen, Institut für Verkehrsplanung und Transportsysteme ETHZ
Soziales Verhalten in grossräumigen Evakuierungsereignissen
Arbeitsberichte Verkehrs- und Raumplanung 683
Luglio 2011
- Lit. [15] Commissione federale per la protezione ABC
Notfallschutz in der Umgebung der Kernkraftwerke. Normdokumentation und Checklisten für Kantone, Regionen, Gemeinden und Betriebe der Notfallschutzzonen 1 und 2 um die Kernkraftwerke.
2007
- Lit. [16] IDA-NOMEX
Personal und Material bei einem KKW-Unfall
2014

Evacuazioni e pianificazione d'emergenza in generale

- Lit. [17] Ufficio federale della protezione della popolazione UFPP
Base per la pianificazione di evacuazioni. La pianificazione di piccole evacuazioni
Maggio 2011
- Lit. [18] Ufficio federale dell'ambiente UFAM, Ufficio federale della protezione della popolazione UFPP
Maltempo? Siamo pronti ad affrontarlo!». Un piano d'emergenza efficace in caso di pericoli naturali,
2014
- Lit. [19] Christoph Dobler
Travel behaviour modelling for scenarios with exceptional events – methods and implementations. ETH Zurigo
2013
- Lit. [20] Queensland Government
Queensland Evacuation Guidelines for Disaster Management Groups
Agosto 2011

- Lit. [21] Austrian Standards Institute
ÖNORM S 2304 Integriertes Katastrophenmanagement - Benennungen und Definitionen
15.07.2011

Studi

- Lit. [22] Brian Wolshon, National Academy of Engineering
Evacuation Planning and Engineering for Hurricane Katrina
2006
- Lit. [23] House Research Organization
Evacuation Planning in Texas: Before and After Hurricane Rita
Febbraio 2006
- Lit. [24] Detlef Blumenberg, Klinikum Osnabrück, Schutzkommission
Bombenräumung in Osnabrück. Evakuierung von 3 Krankenhäusern, 2 Altenheimen und 15.000 Bürgern – wo lagen die sensiblen Punkte?
2009